

GIURISDIZIONE ITALIANA IN MATERIA FALLIMENTARE ED EFFETTI DEL FALLIMENTO DICHIARATO ALL'ESTERO

AVV. CECILIA CARRARA

SOMMARIO . INTRODUZIONE - PARTE PRIMA: I. 1. I CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA FALLIMENTARE – I. 2. IL REGOLAMENTO COMUNITARIO NO. 1346/2000 SUL FALLIMENTO INTERNAZIONALE – I. 3. I CRITERI DI GIURISDIZIONE PER LA REVOCATORIA FALLIMENTARE – PARTE SECONDA: II. 1. GLI EFFETTI IN ITALIA DEL FALLIMENTO DICHIARATO ALL'ESTERO – II.2. LE DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO NO. 1346/2000.

INTRODUZIONE *

Le procedure d'insolvenza prive di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano sono caratterizzate dai principi di unità e universalità: tutti i beni compresi nel patrimonio del debitore insolvente vengono acquisiti alla massa fallimentare ed i creditori del fallito sono obbligati a far valere le loro pretese esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale. Per converso, quando il fallimento assume una connotazione internazionale, si parla piuttosto di "principio di territorialità" del fallimento¹, mettendosi l'accento sulla natura fondamentalmente esecutiva della procedura concorsuale e sull'assenza di meccanismi di coordinamento fra procedura fallimentare italiana e analoghe procedure pendenti all'estero.

Potrebbe dunque apparire – da un punto di vista teorico - che nel fallimento internazionale i due principi di universalità e di territorialità conducano ad un conflitto di prospettive: in realtà non di contrasto deve parlarsi, bensì di temperamento. Infatti, sia che si voglia parlare di "prevalenza" del principio di universalità, sia che si preferisca parlare di "universalità limitata", tendenzialmente devono ritenersi soggetti al fallimento aperto in Italia tutti i beni del debitore indipendentemente dalla loro localizzazione. Allorché parte dei beni del debitore siano situati all'estero verrà tuttavia in considerazione anche la giurisdizione e la legge dello Stato di ubicazione degli stessi, sicché, per evidenti ragioni

* Il presente articolo è stato elaborato sulla base di una lezione tenuta dall'Autrice il 28.06.2001 nell'ambito di un Corso di Procedura Civile Internazionale organizzato dall'Aiga in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma.

¹ Si veda, fra le altre, CASS. 12031/90, *Giur. comm.*, 1992, II, 34 e CASS. 3237/1977, *Riv. dir. int.*, 1979, 166. In dottrina cfr. CANALE, Esecuzione su beni del fallito siti all'estero, pagamenti coattivi e revocatoria fallimentare: problemi vari in tema di giurisdizione, *Giur. comm.* 1992, II, 32; DORDI, La Convenzione Europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento: la consacrazione dell'universalità limitata degli effetti delle procedure concorsuali, *Riv. dir. int. comm.* 1993, 621; SALERNO, Legge di riforma del diritto internazionale privato e giurisdizione fallimentare, *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1998, 6 ; PISANESCHI, Azione revocatoria fallimentare e giurisdizione del giudice italiano, *Foro it.*, 1992, 3377.

pratiche, si rende necessario un coordinamento fra i singoli ordinamenti giuridici coinvolti (ad esempio, mediante un avvio di una procedura d'insolvenza accessoria e territoriale per consentire al curatore di acquisire alla massa i beni del fallito situati all'estero). Invero, da un lato deve tenersi conto della necessità di evitare contrasti fra giudicati internazionali, salvaguardando l'unità e la continuità del fallimento; dall'altro lato, devono prevedersi dei meccanismi che consentano al fallimento aperto in uno Stato di produrre i suoi effetti anche all'estero.

La necessità di un contemperamento fra principio di universalità e di territorialità è oggi comprovata dall'approvazione del Regolamento CE n. 1346/2000 sul fallimento internazionale (di seguito il "**Regolamento**")², ed era già stata implicitamente confermata dalla legge di riforma del diritto internazionale privato italiano. A livello di diritto nazionale, invece, attualmente non si prevede – almeno non a breve termine - l'adozione di una nuova normativa sulle procedure concorsuali transfrontaliere. Data dunque la permanenza di una lacuna normativa in tema di procedure concorsuali coinvolgenti debitori aventi il loro centro di interessi al di fuori della UE, non resta che esaminare le tipiche questioni proprie del fallimento transnazionale alla luce dei principi generali esistenti nel nostro ordinamento giuridico: in particolare, ci occuperemo qui della giurisdizione delle corti italiane in casi di insolvenza con effetti transfrontalieri, nonché del riconoscimento in Italia del fallimento dichiarato all'estero.

PARTE PRIMA

I. 1. I criteri di giurisdizione in materia fallimentare

A) Norme di carattere generale

Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito "**Legge Fallimentare**") non contiene nessuna norma che disciplina la giurisdizione del tribunale fallimentare italiano. Neppure la legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (di seguito "**L. 218/95**") prevede disposizioni specifiche in materia fallimentare.

Tuttavia la L. 218/95 fornisce un'indicazione generale che consente all'interprete di individuare sempre quali siano i criteri applicabili in materia di giurisdizione, pur in assenza di regole specifiche. Infatti, l'Articolo 3, comma 2, ultima frase, L. 218/95, dispone che nelle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968: "*la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio*".

Ne consegue che, poiché il fallimento è una materia esclusa dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la sussistenza della giurisdizione delle corti italiane deve essere valutata in base alle norme che disciplinano la competenza per territorio del tribunale fallimentare. Queste norme, in particolare, sono gli Articoli 9 e 24 della Legge Fallimentare.

In base all'Articolo 9, comma 1, il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la **sede principale** dell'impresa. L'Articolo 9, comma 2, dispone poi che

² Si veda in proposito il paragrafo I.2. del testo.

“L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio della Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero”. Tale norma deve essere interpretata, a nostro avviso, nel senso che il fallimento dell'imprenditore che abbia la propria sede all'estero può essere dichiarato in Italia solo qualora questi abbia in Italia una **sede secondaria**³. Al contrario, non possono essere considerati criteri di collegamento sufficienti per radicare la giurisdizione delle corti italiane elementi quali lo svolgimento di parte dell'attività in Italia ovvero la localizzazione di parte dei beni del debitore insolvente nel territorio della Repubblica.

Ci sembra che la suddetta interpretazione si lasci preferire proprio alla luce di un opportuno bilanciamento fra principio di universalità e di territorialità. Se, infatti, l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia tendenzialmente dovrebbe produrre effetti su tutto il patrimonio del fallito, ovunque localizzato, vi è anche l'esigenza di evitare l'affermazione di una giurisdizione esorbitante delle corti italiane: proprio per questo, affinché possa ritenersi radicata la giurisdizione del foro (fallimentare) italiano, sarebbe opportuno individuare come condizione necessaria l'esistenza di un collegamento stabile e forte fra il debitore insolvente e l'ordinamento nazionale.

Ai fini della determinazione della giurisdizione delle corti italiane, assume poi un carattere saliente l'Articolo 24, che stabilisce il principio cardine della “*vis attractiva*” del foro fallimentare. La norma in commento dispone infatti che **il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano**, eccettuate le azioni reali immobiliari. In via di principio, deve dunque concludersi nel senso di una giurisdizione generale ed esclusiva delle corti italiane in relazione a tutte le azioni derivanti dall'apertura in Italia della procedura d'insolvenza.

Sono tuttavia configurabili delle eccezioni alla regola: si pensi alle procedure di insolvenza “ancillari” (ovvero quelle procedure che possono essere aperte negli Stati in cui l'imprenditore insolvente ha una sede secondaria), ovvero alle azioni intraprese all'estero concernenti beni immobili localizzati al di fuori dell'Italia. Entrambe queste possibilità sono riconosciute dalla Legge Fallimentare: da un lato, l'Articolo 9, comma 2, prevede espressamente il caso di più procedure d'insolvenza parallele; dall'altro lato, l'Articolo 24 stabilisce che la *vis attractiva concursus* non opera con riguardo alle azioni reali immobiliari, così riconoscendo che le stesse debbano essere proposte innanzi al giudice del luogo di situazione degli immobili. In base ai principi sopra esposti, questa regola, dettata originariamente ai fini della sola esclusione dalla competenza *funzionale* del foro fallimentare delle azioni in oggetto, deve essere intesa anche come espressione di un criterio di giurisdizione internazionale.

Un'ulteriore limitazione della regola generale della competenza/giurisdizione esclusiva del foro fallimentare la si può ricavare da un'interpretazione funzionale dello stesso Articolo 24. Infatti, può tracciarsi una distinzione fondamentale fra le azioni: (i) “derivanti da” ed

³ In questo senso cfr. anche GIULIANO, *Fallimento (dir. intern.)*, *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè 1967, XVI, § 13, 258; in giurisprudenza CASS. decisione del 4 luglio 1985, n. 4049: “*Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla istanza di fallimento di una società con sede all'estero e priva di stabile rappresentanza in Italia, non può essere escluso in relazione al fatto che la società medesima abbia operato in Italia, ivi stipulando contratti, dato che il luogo in cui si svolge l'attività negoziale dell'impresa non può identificarsi con quello della sua sede, da intendersi come centro degli interessi e della effettiva attività amministrativa e direttiva.*”).

invece (ii) “meramente connesse con” la procedura di insolvenza⁴. Si può quindi sostenere che la giurisdizione esclusiva delle corti fallimentari italiane concerne solo la categoria di azioni sub (i). Ad esempio, le azioni intentate da singoli creditori nei confronti del debitore insolvente devono essere qualificate quali azioni “derivanti da” il fallimento; ricadono quindi nell’ambito dell’Articolo 24 e vengono attratte nella competenza esclusiva del foro fallimentare. Questa tesi sembrerebbe supportata da due ordini di considerazioni. In primo luogo, l’apertura di procedure di insolvenza all’estero riconosciuta in Italia comporta l’applicazione della regola della sospensione delle azioni individuali anche in relazione ai beni del fallito situati in Italia; vice versa, per ragioni di reciprocità, lo stesso principio dovrebbe applicarsi in relazione ai beni situati all’estero di debitori dichiarati insolventi in Italia. In secondo luogo, non può tacersi il fatto che il principio in oggetto è espressamente stabilito, per quel che riguarda il fallimento con effetti intracomunitari, nel Regolamento di cui al seguente paragrafo I. 2 (in particolare, cfr. Art. 4, lett. f., in tema di legge applicabile, ed Articoli 15-17 per quanto riguarda gli effetti prodotti dal riconoscimento della sentenza di apertura del fallimento)⁵. Non è tuttavia agevole stabilire qualora determinate azioni debbano considerarsi “derivanti da” o “meramente connesse con” il fallimento ed il difficile compito di tracciare una linea di demarcazione fra le due categorie di azioni è rimesso alle stesse corti, in base ad un approccio caso per caso. In particolare, assai controverso è l’inquadramento dell’azione revocatoria fallimentare, cui verrà dedicato il seguente paragrafo I.3..

Un’ulteriore questione individuata dalla dottrina in seguito all’entrata in vigore della L. 218/95 concerne il coordinamento fra Articolo 7, L. 218/95 ed Articolo 9, comma 2, Legge Fallimentare⁶. Infatti, l’Articolo 7, L. 218/95, nel dare rilievo alla litispendenza internazionale, impone la sospensione del procedimento avviato in Italia che abbia la stesse parti, il medesimo oggetto ed il medesimo titolo di altro procedimento previamente instaurato all’estero (sempre che il giudice italiano ritenga che il giudizio pendente all’estero possa condurre ad una decisione riconoscibile in Italia).

Ebbene, è stato osservato che questa norma mal si concilia con l’Articolo 9, comma 2, Legge Fallimentare, che consentirebbe addirittura, nonostante la previa pendenza all’estero di una procedura d’insolvenza, l’apertura di una nuova procedura d’insolvenza in Italia. A nostro avviso, tuttavia, il contrasto fra norme è solo apparente. A ben vedere, nella maggior parte dei casi di procedure d’insolvenza “parallele”, in realtà fa difetto il requisito del “medesimo oggetto”, o addirittura quello delle “stesse parti”: così, per esempio, è nel caso di due procedure fallimentari secondarie, ovvero di una procedura principale e una secondaria. L’unica vera ipotesi di litispendenza internazionale potrebbe aversi in caso di procedura principale avviata all’estero nello Stato della sede principale dell’impresa, e di una procedura anch’essa principale avviata in Italia, Stato della sede secondaria. In questo caso, innanzitutto, è bene precisare che questa possibilità dovrà ritenersi ammessa, dopo l’entrata in vigore del Regolamento, solamente qualora il debitore non abbia il centro dei propri interessi principali in uno Stato Membro: infatti, il Regolamento esclude (Articolo 3, comma 3-4) che possano svolgersi contemporaneamente due procedure d’insolvenza

⁴ Cfr., fra gli altri, PISANESCHI, cit., 3384.

⁵ Preme sottolineare che, in linea con quanto affermato nel testo, le decisioni rese da corti straniere in relazioni ad eventuali azioni individuali proposte da creditori chirografari dopo (i) l’apertura di procedure di insolvenza in Italia, e (ii) il riconoscimento all’estero della sentenza italiana di apertura della procedura insolvenza, non potrebbero essere riconosciute in Italia.

⁶ SALERNO, cit., 21 ss.; e CARBONE, cit. 636.

principali (sul punto cfr. il seguente paragrafo I.2). Qualora invece il debitore non abbia il centro dei propri interessi principali in uno Stato Membro, o comunque prima dell'entrata in vigore dello stesso, effettivamente potrebbe trovare applicazione l'Articolo 9, comma 2, Legge Fallimentare anche nella parte in cui sembra ammettere lo svolgersi di due procedure d'insolvenza parallele. In questo caso, contrasterebbe questa norma con l'Articolo 7, L. 218/95? A nostro parere la risposta deve essere negativa, non sussistendo un vero e proprio conflitto fra norme: infatti, riteniamo che l'Articolo 9, comma 2, Legge Fallimentare debba essere correttamente interpretato nel senso che in tanto è possibile aprire una procedura d'insolvenza principale in quanto ricorra uno dei due casi seguenti:

- (i) la procedura d'insolvenza principale aperta in Italia è volta ad ottenere un risultato non altrimenti conseguibile mediante la procedura d'insolvenza principale previamente pendente all'estero (ma allora non potrebbe parlarsi di "litispendenza" per difetto del requisito delle stesse parti o dell'identità del *petitum*); ovvero
- (ii) la procedura d'insolvenza pendente all'estero non potrebbe esplicare nessun effetto in Italia, poiché la sentenza di apertura del fallimento, ovvero le successive decisioni rese nell'ambito della stessa procedura, non sarebbero riconoscibili in Italia in base all'Articolo 64 della L. 218/95 (ma allora non vi sarebbe nessun contrasto fra Articolo 9, comma 2 e Articolo 7, L. 218/95).

B) Convenzione bilaterale Italia – Francia

Si ricorda che, oltre alle norme di diritto internazionale privato e processuale generali, esiste una convenzione bilaterale fra Francia e Italia del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (di seguito la "**Convenzione**"). La Convenzione è tuttora applicabile nella questioni non disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 in materia di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze straniere, quali appunto le procedure di insolvenza. In particolare, gli Articoli 20-27 disciplinano proprio la materia fallimentare.

La Convenzione non stabilisce dei criteri di giurisdizione "diretta", bensì si limita a prevedere quali siano i criteri che i giudici nazionali devono considerare per verificare la competenza giurisdizionale delle corti straniere in sede di delibazione delle sentenze rese dalle corti dell'altro Stato Membro (ovvero regola solo la cd. *compétence indirecte*). Ciò si lascia desumere innanzitutto dal titolo stesso della Convenzione, ed è confermato poi dal testo dell'Articolo 10. L'Articolo 10 prevede infatti che "*les règles de compétence du présent titre n'ont pour objet que l'application du n.1 de l'article 1*"; a sua volta, la disposizione richiamata dispone quanto segue: "*Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'une des Hautes Parties Contractantes ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Partie, si elles réunissent les conditions suivantes: 1) que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente convention* (ovvero disposizioni che concernono il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere) *autant qu'elles sont applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée*."

Quanto sopra esposto implica che anche gli Articoli 19, 25 e 30 della Convenzione, che in effetti potrebbero apparire in prima lettura quali norme concernenti la giurisdizione "diretta", devono essere considerati invece quali norme che vincolano il giudice richiesto di decidere sul riconoscimento o sull'esecuzione della sentenza straniera solamente in sede di

delibazione⁷. Per quel che rileva la specifica materia fallimentare, di particolare rilievo è l'Articolo 25 che dispone: “*Les juridictions du pays où la faillite a été déclarée sont compétentes pour statuer sur les questions qui s’y rattachent./ Les contestations relatives aux privilèges et droits de préférence ainsi que celles qui sont relatives à la propriété, à la jouissance et à l’usage des immeubles ou à tous autre droit relatif aux immeubles, sont jugées par les juridictions du pays où ces biens sont situés.*”

L’interpretazione qui suggerita è inoltre confermata dalla relazione ministeriale esplicativa, nella quale si legge: “*Essa [la Convenzione] stabilisce alcune regole comuni di competenza internazionale in base alle quali in ciascuno dei due Stati deve riconoscersi la competenza della giurisdizione dell’altro agli effetti del riconoscimento delle sentenze*” e poi ancora: “*Come è espressamente detto nell’articolo 10 della Convenzione, le norme di competenza internazionale, a cui si è accennato, sono poste esclusivamente come norme di determinazione della competenza delle giurisdizioni di uno Stato agli effetti del riconoscimento delle sentenze nell’altro*”.⁸

Inoltre, un’analisi storica della Convenzione vale come ulteriore riprova della correttezza dell’interpretazione sopra proposta. Infatti, originariamente gli Stati Membri avevano inteso includere nella Convenzione anche delle regole concernenti la *compétence directe*. Tuttavia, nel prosieguo delle trattative si decise di abbandonare il progetto iniziale e di restringere il campo di applicazione della Convenzione alla sola *compétence indirecte*. Ciò stabilito, anziché riformulare il testo delle disposizioni convenzionali sul quale era già stato raggiunto un consenso, si decise di far precedere le stesse dall’attuale Articolo 10⁹.

Ne consegue che le disposizioni contenute nel Titolo II, individualmente considerate e prescindendo da un’interpretazione sistematica, potrebbero essere considerate quali norme disciplinanti la giurisdizione internazionale rispettivamente delle corti italiane e francesi. Questa forse è la ragione per la quale le corti italiane, nelle decisioni (a ben vedere infrequenti) sulla Convenzione, hanno spesso adottato un’interpretazione estensiva delle norme in oggetto, ritenendo che dalle stesse potessero desumersi anche delle regole in tema di *compétence directe*¹⁰.

Riteniamo tuttavia che le sentenze qui richiamate debbano essere disattese, in conformità a quanto già sostenuto dalla più attenta dottrina¹¹ e, quindi, che le stesse si applichino solo

⁷ Questa opinione è condivisa dalla dottrina unanime italiana: cfr. CAMPEIS-DE PAULI, nota a CASS., 21 aprile 1989, n. 1905, *Giust. civ. comm.*, 1989, I, 663; CLERICI, Competenza diretta e indiretta nella Convenzione Italo-Francese del 3 giugno 1930, *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1970, 287; STARACE, Competenza giurisdizionale del giudice italiano e convenzione italo-francese del 3 giugno 1930, *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1966, 62; MONTELLA, Giurisdizione italiana e dichiarazione di fallimento di società francese (nota a CASS., 14 giugno 1980, n. 3796), *Fallimenta*, 1981, 882; PERASSI, Su l’art. 19 della convenzione tra l’Italia e la Francia sull’esecuzione delle sentenze, in *Riv. internaz.*, 1935, 392; GIULIANO, cit., n. 21, 260).

⁸ La relazione ministeriale del ministro Grandi è pubblicata in *Riv. dir. int.*, 1935, 184.

⁹ La storia dei *travaux préparatoires* è chiaramente ripercorsa nella relazione ministeriale ed è inoltre riportata da PERASSI, Su l’art. 19 della convenzione tra l’Italia e la Francia sull’esecuzione delle sentenze, in *Riv. internaz.*, 1935, 395, nota I.

¹⁰ Fra le più recenti si vedano CASS., 10 aprile 1965, n. 629; CASS. 14 giugno 1980, n. 3796; CASS., 21 aprile 1989, n. 1905.

¹¹ STARACE, cit., MONTELLA, cit.; CAMPEIS-DE PAULI, cit.; MAGRONE FURLOTTI, *Foro it.*, 1962, I, 461. Si ricorda inoltre che la giurisprudenza e la dottrina francesi sono concordi nel riconoscere che la Convenzione disciplina solo la *compétence indirecte* cfr. per ulteriori riferimenti STARACE, cit., 63, nota 6.

per quel che concerne la valutazione degli effetti che una sentenza resa in uno Stato membro possa produrre nell'altro.

Naturalmente, quando entrerà in vigore il Regolamento di cui al seguente paragrafo, la *quérelle* interpretativa sorta in relazione alla portata della Convenzione dovrà ritenersi definitivamente superata, poiché, per espressa previsione del Regolamento (Articolo 44), lo stesso sostituirà la Convenzione nelle relazioni fra Italia e Francia.

I. 2. Il Regolamento comunitario no. 1346/2000 sul fallimento internazionale

Recependo il contenuto del progetto di Convenzione Europea sul fallimento internazionale, approvata definitivamente il 23 novembre 1995 ma poi mai entrata in vigore per ragioni politiche, il Consiglio Europeo ha in fine adottato in data 29 maggio 2000 il regolamento n. 1346/2000¹². Il Regolamento contiene disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, nonché in materia di legge applicabile in relazione alle procedure di insolvenza con effetti transnazionali concernenti un **debitore avente il proprio centro degli interessi principali in uno Stato Membro**.

In tema di giurisdizione (“*competenza internazionale*”) la norma centrale è l'Articolo 3 che afferma che **sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore**. L'Articolo 3, comma 1, seconda frase, specifica poi che qualora il debitore sia una società o altra persona giuridica dovrà presumersi che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria¹³, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Questa prima regola fondamentale vale per le procedure principali. Tuttavia il Regolamento ammette la possibilità di condurre parallelamente alla procedura d'insolvenza principale una **procedura secondaria**. La previsione di un sistema di procedure distinte ma coordinate, che è alla base stessa del Regolamento, recepisce chiaramente un'idea di universalità limitata e di collegamento fra più procedure nazionali. Ciò si lascia agevolmente spiegare in base al fatto che il Regolamento opera in ambito comunitario, perseguendo finalità di armonizzazione giuridica e di promozione del corretto funzionamento dello spazio giudiziale europeo, ma pur sempre inserendosi in un contesto caratterizzato da notevoli differenze fra i diritti sostanziali dei vari Stati Membri (cfr. considerando no. 11), spesso ancorati in materia fallimentare al principio di territorialità.

La norma che regola la giurisdizione in relazione alle procedure secondarie è l'Articolo 3, comma 2, che pone come criterio **il luogo della dipendenza del debitore insolvente**¹⁴. Infatti, la disposizione in oggetto recita: “*se il centro degli interessi del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro sono competenti ad aprire una*

¹²GUCE, L 160/1, 30.06.2000.

¹³ Preme qui sottolineare l'inciso “*fino a prova contraria*”. Questa soluzione normativa lascia aperta l'indagine, caso per caso, circa l'esistenza di un legame economico effettivo fra l'attività realmente esercitata dal debitore e lo Stato della sede formale: si ribadisce così la funzione meramente presuntiva dell'indicazione della sede statutaria e si riafferma che il criterio di collegamento vero e proprio è solo l'elemento sostanziale del “centro degli interessi principali” del debitore.

¹⁴ Sulla nozione di “dipendenza” cfr. in dottrina SALERNO, *cit.*, 18-19.

procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. *Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.*”

Riassumendo, i criteri di giurisdizione recepiti dal Regolamento non differiscono molto da quelli riconosciuti in base alla Legge Fallimentare. Si ricorda infatti che l’Art. 9, comma 1, stabilisce come criterio di giurisdizione la sede principale dell’imprenditore, mentre, in base al comma 2, il criterio di giurisdizione nel caso in cui l’imprenditore abbia la sede principale della propria impresa all’estero è quello della sede secondaria. Il Regolamento, tuttavia, differisce dalla Legge Fallimentare nella parte in cui specifica che la procedura che si può aprire in relazione al criterio di giurisdizione della “dipendenza” del debitore ha degli effetti necessariamente limitati ai beni dello stesso localizzati nello Stato della sede secondaria, ed ha di per se un carattere ancillare rispetto alla procedura d’insolvenza principale¹⁵.

L’Articolo 3 prosegue infatti chiarendo quali siano i **rapporti fra procedura principale e procedura secondaria**, stabilendo anche un **ordine temporale** fra le due. La procedura secondaria, necessariamente limitata al territorio dello Stato in cui viene aperta, solitamente presuppone l’apertura di una procedura principale, salvi i casi in cui (i) l’apertura della procedura d’insolvenza principale non sia ammessa dalla legge dello Stato del centro degli interessi principali del debitore, ovvero (ii) l’apertura della procedura d’insolvenza secondaria sia richiesta da un creditore domiciliato nello Stato membro in cui si trova la dipendenza in questione del debitore, ovvero il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza. E’ comunque esclusa la possibilità di due procedure principali parallele (cfr. sul punto quanto già esposto nel testo *sub* paragrafo I.1. A).

L’analisi della disposizione appena richiamata deve essere completata prendendo in considerazione anche l’Articolo 36, che disciplina espressamente l’ipotesi dell’apertura successiva della procedura principale rispetto a quella secondaria, e le conseguenze determinate dall’apertura della procedura principale sulla procedura previamente avviata.

Ulteriori regole volte a coordinare le due procedure sono contenute nel Capitolo III del Regolamento, dedicato appunto alle procedure secondarie di insolvenza. Come già anticipato sopra nel testo, il principio generale informatore di questa disciplina è la necessità di una collaborazione e di uno scambio di informazioni fra curatori ed autorità giudiziarie coinvolte nelle procedure nazionali fra loro collegate.

¹⁵ In questo senso SALERNO, cit., 15, parla di “universalità limitata”.

I. 3. I criteri di giurisdizione per la revocatoria fallimentare

Come sopra accennato, una questione molto dibattuta e che merita qualche riflessione anche in questa sede concerne la giurisdizione delle corti italiane in relazione all'azione revocatoria fallimentare. In termini generali si tratta di verificare se anche per la revocatoria fallimentare operi il principio della *vis attractiva* del foro fallimentare e, in caso di risposta negativa, quali siano i diversi criteri di giurisdizione applicabili. Ancora a monte, potrebbe sostenersi che l'azione revocatoria debba rientrare fra le materie comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles.

Cominciando da quest'ultima alternativa, un argomento interpretativo utile in questa direzione potrebbe ravvisarsi nella sentenza resa dalla CGCE nel caso *Reichert*¹⁶: la Corte, nell'escludere l'applicazione dell'Articolo 5, no. 3, dell'Articolo 16 e dell'Articolo 24, pur ammettendo l'applicabilità in via generale della Convenzione di Bruxelles, ha ribadito l'autonomia della funzione della azione revocatoria ordinaria rispetto alle procedure esecutive in genere. Si potrebbe dunque sostenere che, poiché strutturalmente l'azione revocatoria fallimentare è, almeno nel nostro ordinamento, pressoché identica a quella ordinaria, anche la prima godrebbe di una certa autonomia rispetto al fallimento, e per ragioni di uniformità dovrebbe essere disciplinata dalle stesse regole che disciplinano la seconda, o attraendo l'azione revocatoria fallimentare nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ovvero applicando le regole ivi disposte in via analogica.

In realtà, tuttavia, nel caso *Reichert* la CGCE ha semplicemente esplicitato una soluzione peraltro evidente, ovvero che l'azione revocatoria *ordinaria* ricade nelle materie disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles. Con questo però nulla si è detto in proposito di azione revocatoria fallimentare. La dottrina prevalente, infatti, con la quale peraltro concordiamo, ritiene che l'applicazione della Convenzione di Bruxelles all'azione revocatoria fallimentare, tanto in via diretta quanto in via analogica, debba essere esclusa¹⁷. In questa direzione, peraltro, si è anche pronunciata la Corte di Cassazione¹⁸. A sostegno di questa posizione si ricorda che con la decisione *Goudain-Nadler*¹⁹, la Corte aveva senz'altro negato la possibilità di applicare in materia di azione revocatoria *fallimentare* i criteri di giurisdizione posti dalla Convenzione di Bruxelles, e aveva invece stabilito che dovessero trovare applicazione i criteri di giurisdizione di diritto interno.

Da quanto sopra esposto consegue che anche per la revocatoria fallimentare deve seguirsi il ragionamento indicato al precedente paragrafo I.1, sicché sarebbe applicabile l'Articolo 24 della Legge Fallimentare, in virtù del disposto dell'Articolo 3 della L. 218/1995. Ritorniamo dunque alla domanda: azione "derivante da" o "meramente connessa con" il fallimento? A nostro avviso, tenendo a mente la funzione stessa dell'azione revocatoria fallimentare, quest'ultima deve essere correttamente qualificata quale azione "derivante da" il fallimento, rientrando così nella competenza (e dunque nella giurisdizione) esclusiva del foro fallimentare. L'unica eccezione a questa regola (ma più che di eccezione deve parlarsi di

¹⁶ C-261/90, Raccolta CGCE 1992, I-12183.

¹⁷ HONORATI, Revocatoria fallimentare e Convenzione di Bruxelles del 1968, *Riv. dir. priv. e proc.*, 1989, 595 ss; e SALERNO, Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma, *Riv. dir. int.*, 1996, 909 ss.

¹⁸ CASS. SU., decisione del 23.02.1990, n. 1396, *Giur. comm.*, 1991, 933; e recentemente CASS. SU., decisione del 27.07.1999, n. 515, *Il Fallimento*, n. 8/2000, 858.

¹⁹ C-133/78, Raccolta CGCE 1979, 744.

conferma dell'operatività "normale" dell'Articolo 24 della legge Fallimentare) può essere ravvisata in caso di azioni revocatorie concernenti immobili, in relazione alle quali resterebbe ferma la giurisdizione del giudice dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Merita, infine, di essere ricordata un'autorevole opinione in base alla quale l'applicazione incondizionata dell'Articolo 24 della Legge Fallimentare per le azioni revocatorie fallimentari potrebbe condurre di fatto all'affermazione di un criterio di giurisdizione esorbitante²⁰: in particolare, potrebbe risultare eccessivo riconoscere la giurisdizione delle corti italiane in relazione ad una azione revocatoria fallimentare se in Italia è stata aperta solo una procedura di insolvenza secondaria. La dottrina citata suggerisce, per mitigare gli effetti di una applicazione incondizionata dell'Articolo 24, di applicare in questo caso un criterio di giurisdizione aggiuntivo: in particolare, il giudice italiano (fallimentare) adito, prima di riconoscersi internazionalmente competente in relazione all'azione revocatoria fallimentare proposta, sarebbe tenuto a verificare se l'obbligazione restitutoria possa considerarsi localizzata in Italia (o in un diverso ordinamento che conosce l'azione revocatoria). Il criterio per verificare quale sia il *forum destinatae solutionis* sarebbe poi lo stesso utilizzabile per l'azione revocatoria ordinaria, ovvero quello enunciato dall'Articolo 5, no. 3, della Convenzione di Bruxelles.

Pur condividendosi gli intenti perseguiti mediante la proposta riferita, essa ci appare troppo complessa, né si vede, dal punto di vista teorico, a che titolo debba applicarsi, seppur indirettamente, l'Articolo 5, no. 3, della Convenzione di Bruxelles per "localizzare" l'azione revocatoria in Italia piuttosto che in un altro Stato²¹. Ci sembra piuttosto che lo scopo di evitare una giurisdizione esorbitante delle corti italiane possa essere raggiunto in maniera più efficace mediante un coordinamento fra procedura principale e secondaria, in linea, per esempio, con le soluzioni adottate dal Regolamento.

Per quanto concerne, in ultimo, il Regolamento, lo stesso non contiene nessuna regola specifica in tema di giurisdizione per le azioni revocatorie fallimentari, limitandosi invece a considerare la questione della legge applicabile alle stesse (cfr. Articolo 4, comma 2, lett. m), e Articolo 13). Infatti, malgrado le prime due versioni del progetto di Convenzione europea sul fallimento internazionale prevedessero delle norme sul punto (in particolare, l'Articolo 17 del progetto di convenzione del 1970 e l'Articolo 15 del progetto di convenzione del 1980 statuivano la competenza giurisdizionale esclusiva del foro fallimentare), e proprio alla luce dei contrasti normativi esistenti nei vari ordinamenti giuridici in tema di revocatoria

²⁰ SALERNO, Legge di riforma del diritto internazionale privato e giurisdizione fallimentare, *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1998, 47 ss.

²¹ In via del tutto incidentale, non si può non ricordare quanti e quali difficoltà abbia determinato l'applicazione dell'Art. 5, no. 3, per l'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa. Ricordiamo inoltre che la CGCE nel caso *Reichert* sopra citato nel testo aveva espressamente negato l'applicabilità dell'Articolo 5, no. 3 all'azione revocatoria ordinaria: "Un'azione prevista dal diritto nazionale, come l'azione "pauliana" nel diritto francese, la cui finalità non sia quella di far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con un atto fraudolento, bensì di eliminare, nei confronti del creditore, gli effetti dell'atto dispositivo compiuto dal debitore, non può essere considerata alla stregua di una domanda intesa a far sorgere la responsabilità di un convenuto nel senso voluto dall'art. 5, punto 3)". Del resto, l'Autore citato non ci sembra fornire una spiegazione soddisfacente della proposta interpretativa avanzata.

fallimentare, si decise in fine di abbandonare l'idea di includere una regola *ad hoc* nel testo della Convenzione²².

La conseguenza di questa lacuna è che i criteri di giurisdizione in tema di revocatoria fallimentare continueranno ad essere indicati dai diritti nazionali dei singoli ordinamenti degli Stati membri. Questa assenza di disciplina uniforme potrà dar luogo a gravi incertezze, a nostro parere, almeno nel caso in cui l'azione revocatoria concerna dei beni localizzati in uno Stato diverso sia da quello della sede principale che da quello della sede secondaria del debitore, poiché in questo caso potrebbe rimanere escluso un qualsiasi collegamento diretto fra azione revocatoria fallimentare e procedura d'insolvenza, tanto principale quanto secondaria.

PARTE SECONDA

II. 1. Gli effetti in Italia del fallimento dichiarato all'estero

Per quanto concerne la questione degli effetti in Italia del fallimento dichiarato all'estero, il ragionamento da seguire è il medesimo indicato nel precedente paragrafo sub I.1.A.: in mancanza di regole particolari contenute nella Legge Fallimentare dovrà applicarsi la norma generale di cui all'Articolo 64 della L. 218/1995, che dispone il **riconoscimento automatico** delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano. Non meno rilevante è poi l'Articolo 65, che prevede altresì il riconoscimento automatico dei provvedimenti resi all'estero nell'ambito anche di procedure di insolvenza nella misura in cui determinino degli effetti sulla capacità del fallito²³.

La sostanziale equiparabilità della sentenza di apertura del fallimento a qualsiasi altra sentenza straniera era ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriormente all'entrata in vigore della L. 218/1995²⁴. Ne consegue che i principi contenuti nella legge di riforma del diritto internazionale processuale italiano debbano applicarsi *in toto* anche in campo concorsuale; non ci sembra infatti vi siano esigenze particolari che impongano l'adozione di meccanismi diversi in materia fallimentare (ad contrario, potrebbe ipotizzarsi la necessità di un giudizio di delibazione per le sole sentenze straniere di fallimento).

Questa interpretazione ci appare peraltro la più conforme alle recenti tendenze seguite nel campo del diritto fallimentare internazionale in ambito europeo, sia a livello di diritto comunitario, sia a livello dei singoli ordinamenti statali. Ricordiamo, come nota di diritto comparato, che in Germania il *Bundesgerichtshof* ha già da lungo tempo riconosciuto, con una importante sentenza del 1985 (BGH, decisione del 11.07.1985, BGHZ 95, 256), che gli effetti del fallimento dichiarato all'estero sarebbero stati automaticamente riconosciuti in Germania. Questa giurisprudenza è poi stata recepita dal legislatore tedesco in sede di

²² Relazione LEMONTEY sul progetto di convenzione del 1980, ZIP 6/81, 683; JAHR, "Vereinheitliches Internationales Konkursrecht in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft", *RabelsZ*, 36/72, 620.

²³ CARBONE, cit., 637. Si avverte che questo approccio non è unanimamente condiviso dalla dottrina: cfr. SALERNO, cit. 20, 41.

²⁴ CASS., sez. un., decisione del 03.10.1995, n. 10388, *Fallimento*, 1996, 250; in dottrina, cfr., fra gli altri, GIULIANO, *Fallimento (dir.intern.)*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè 1967, XVI, § 13, 264.

riforma del diritto fallimentare, avvenuta con legge del 05.10.1994, ed entrata in vigore il 01.01.1999. Infatti, il nuovo Articolo 102 *Einfuehrungsgesetz zur Insolvenzordnung* dispone che il fallimento dichiarato all'estero si estende anche al patrimonio del debitore localizzato in Germania, a meno che il tribunale fallimentare straniero non sia considerato privo della giurisdizione internazionale in base al diritto tedesco, ovvero che gli effetti del riconoscimento del fallimento dichiarato all'estero non contrastino manifestamente con l'ordine pubblico del foro²⁵.

Occorre invece segnalare l'esigenza di una grande cautela da parte dei curatori di fallimenti aperti in Italia, allorché si tratti di tutelare gli interessi dei creditori del fallito all'estero (in assenza di una specifica convenzione e, quando entrerà in vigore, al di fuori del campo di applicazione del Regolamento). In questi casi, se il curatore italiano non richiede il riconoscimento nello Stato di locazione dei beni del debitore della sentenza (italiana) di apertura del fallimento, vi è il rischio che i creditori chirografari non possano poi essere bloccati dall'esercitare azioni esecutive individuali in detto Stato (così almeno si espresse nel 1990 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12031/1990)²⁶.

II.2. Le disciplina prevista dal Regolamento comunitario no. 1346/2000.

Il Regolamento disciplina espressamente la questione degli effetti in uno Stato della sentenza dichiarativa di fallimento resa in altro Stato. Naturalmente, come già chiarito sopra nel testo al paragrafo I.2, il Regolamento disciplina gli effetti transfrontalieri delle sole procedure di insolvenza concernenti debitori aventi il proprio centro degli interessi principali in uno Stato Membro.

Per quanto concerne le disposizioni del Regolamento in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere rese in materia fallimentare, si ricorda che l'Articolo 16, comma 1, prevede che *“l'apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.”* L'Articolo 17 specifica poi quali sono gli effetti del riconoscimento: ovvero, sono gli stessi previsti dalla legge dello Stato di apertura del fallimento.

A completamento del quadro sopra delineato, dispone l'Articolo 25 che *“le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di*

²⁵ Sul punto cfr. FLESSNER, “Internationales Insolvenzrecht in Deutschland nach der Reform”, *IPRax*, 1/1997, 1 ss.

²⁶ Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che le procedure esecutive, in base al principio di territorialità, sono regolate esclusivamente dalla *lex rei sitae*. Nel caso specifico, un creditore chirografario di una società italiana dichiarata fallita in Italia, ha potuto esperire con successo un'azione esecutiva in Svizzera, dove erano appunto situati dei beni della società fallita. Conseguentemente, il curatore ha richiesto alle corti italiane di dichiarare la nullità dei pagamenti ricevuti dal creditore all'esito della procedura esecutiva in Svizzera. La Corte di Cassazione ha affermato che se il fallito ha dei beni all'estero, il curatore ha l'onere di richiedere il riconoscimento della sentenza di apertura del fallimento nello Stato di locazione dei beni ma che non può richiedere alle corti italiane di dichiarare la nullità dei pagamenti ricevuti come conseguenza di procedure giurisdizionali condotte innanzi ad autorità straniere.

apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16 [...] sono egualmente riconosciute senza altra formalità".

Per quanto concerne le modalità procedurali con cui sarà necessario richiedere l'esecuzione delle decisioni in oggetto, l'articolo richiamato prosegue, alla seconda frase, con un rinvio agli Articoli 31-51 della Convenzione di Bruxelles. Sul punto si osserva per inciso che questo rinvio solleva un problema interpretativo in relazione alla ben nota questione del se si tratti di un rinvio formale o di un rinvio ricettizio²⁷. Senza qui soffermarci sulla diversità delle conseguenze che possano derivare dall'una piuttosto che dall'altra interpretazione, in particolare avendo riguardo alla modifica o alla abrogazione del testo convenzionale richiamato, ci si limita a rilevare in questa sede che la scelta legislativa di effettuare un rinvio ad una Convenzione che verosimilmente sarebbe stata a breve sostituita da altra fonte normativa, ci sembra alquanto criticabile. Ciò detto, malgrado la difficoltà di un soddisfacente inquadramento teorico della questione accennata, a nostro avviso la soluzione pratica è evidente: l'interprete dovrà cioè fare riferimento ai nuovi criteri recepiti nel Regolamento CE n. 44/2001. In proposito soccorre espressamente l'Articolo 68, comma 2, del Regolamento CE n. 44/2001 che dispone *"nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati Membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento"*.

Ricordiamo ancora che l'Articolo 26 del Regolamento stabilisce che il riconoscimento o l'esecuzione di una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro possono essere rifiutati qualora possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Per quanto concerne poi gli effetti prodotti in Italia dal riconoscimento della sentenza di fallimento dichiarata all'estero, la misura degli stessi è descritta in via generale dagli Articoli 4 e seguenti, mentre gli Articoli 16 e seguenti entrano più nello specifico. In primo luogo, il riconoscimento della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata all'estero implica il riconoscimento della forza di giudicato della decisione straniera e fa venire meno la necessità di un nuovo giudizio italiano in relazione allo stato di insolvenza del debitore. In secondo luogo, anche tutte le altre eventuali decisioni rese nell'ambito della procedura di insolvenza aperta all'estero vengono automaticamente riconosciute in Italia: si tratterà sia di decisioni fallimentari in senso stretto, sia di decisioni derivanti dall'apertura del fallimento.

Da quanto esposto finora, emerge dunque che gli effetti del fallimento dichiarato all'estero si estendono, in base al Regolamento, in modo automatico e tendenzialmente pieno ai beni del fallito situati in Italia. Inoltre, non privo di rilievo è il fatto che troverà applicazione in Italia la legge dello Stato di apertura della procedura d'insolvenza principale (Articolo 4), con portata molto ampia. Infatti, l'applicazione in Italia della *lex concursus* a questioni quali: (a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura d'insolvenza; (b) i poteri del debitore e del curatore; (c) gli effetti del fallimento sul contratto in corso; (d) gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali; (e) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori (per una lista delle materie, comunque non esaustiva, cui si applica la legge dello Stato di apertura del

²⁷ Si veda sul punto, per tutti, BOSCHIERO, Appunti sulla Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Giappichelli, 1996, 29.

fallimento, cfr. Articolo 4 del Regolamento), garantisce, di fatto, una espansione extraterritoriale (in Italia) quasi piena degli effetti del fallimento dichiarato all'estero.

Al contrario di quanto previsto in relazione al riconoscimento in Italia di una sentenza di apertura all'estero di una procedura di insolvenza principale, gli effetti del riconoscimento di una decisione di apertura di una procedura di insolvenza secondaria sono invece molto più limitati. Infatti, il riconoscimento, in questo secondo caso, vale semplicemente a rendere incontestata in Italia la decisione giudiziale volta ad avviare una procedura per sua natura territorialmente limitata nei confini dello Stato in cui è situata la dipendenza del debitore. Questa differenza emerge con chiarezza dall'esame dell'Articolo 18 del Regolamento che disciplina i poteri del curatore: tale norma, infatti, prevede che il curatore designato dalla corte competente per la procedura d'insolvenza principale può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura. Ben più limitati, invece, sono i poteri del curatore della procedura d'insolvenza secondaria: dispone infatti l'Articolo 18, comma 2, che detto curatore può, in ogni altro Stato membro, esperire esclusivamente le seguenti attività: può far valere che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro, nonché esercitare eventuali azioni revocatorie nell'interesse dei creditori.

In conclusione, occorre rilevare che, in base al Regolamento, la portata tendenzialmente universale degli effetti del riconoscimento in Italia della decisione straniera dichiarativa di fallimento sarebbe suscettibile di una consistente limitazione solo qualora venisse aperta in Italia una procedura d'insolvenza secondaria. In questo caso, infatti, beninteso limitatamente al territorio italiano, la procedura secondaria sarebbe regolata interamente dalla legge italiana; inoltre, i creditori potrebbero insinuare i propri crediti nella procedura secondaria e vi sarebbe anche la possibilità di una liquidazione separata dell'attivo della procedura secondaria (salvo l'assenso del curatore della procedura principale e l'obbligo di trasferimento allo stesso dell'eventuale residuo attivo). In ultima analisi, la limitazione del principio dell'universalità è pur sempre nel segno di un necessario coordinamento delle procedure e nello spirito di una collaborazione e di uno scambio di informazioni fra curatore della procedura principale e curatori delle procedure secondarie.